

ADEMPIMENTI

Le linee guida Ocse 2017 in materia di transfer pricing

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Quando imprese indipendenti pongono in essere tra di loro delle **transazioni**, le condizioni dei loro rapporti commerciali e finanziari (per esempio, il prezzo dei beni trasferiti o dei servizi forniti e le condizioni di tale operazione) sono generalmente determinate dalle **“leggi del mercato”**.

Quando, invece, ad effettuare transazioni, sono **imprese tra loro associate**, i loro rapporti commerciali e finanziarie **potrebbero** non essere direttamente influenzati allo stesso modo dalle **“leggi di mercato”**, sebbene le imprese associate tendano spesso a **riprodurre le dinamiche delle forze di mercato** nelle loro transazioni.

Se i **prezzi di trasferimento** non riflettono le forze di mercato e il principio di libera concorrenza, gli obblighi fiscali delle imprese associate e le entrate fiscali dei Paesi ospitanti **potrebbero risultare alterati**.

Per evitare che ciò accada, i Paesi membri dell'Ocse hanno convenuto che, a fini fiscali, gli **utili delle imprese associate possono essere rettificati** nella misura necessaria a **correggere tali distorsioni** e ad assicurare che il **principio di libera concorrenza sia soddisfatto**. Le linee guida Ocse in materia di **transfer price**, da ultimo **aggiornate a luglio 2017**, forniscono **importanti indicazioni sul tema**.

Il capitolo I delle **linee guida Ocse TP 2017** riporta alcune indicazioni in relazione al **principio di determinazione del prezzo di libera concorrenza** (c.d. *arm's lenght price*).

Il **capitolo I**, rispetto alle **precedenti linee guida del 2010**, è stato **rinnovato**. I principali elementi di novità si rinvengono in una serie di **considerazioni** che le linee guida richiedono in sede di **determinazione del valore di libera concorrenza**, c.d. *arm's lenght price* (ALP). Si tratta dei seguenti **punti**:

- **analisi della transazione** (i prezzi di trasferimento devono essere determinati in riferimento a singole operazioni o gruppi di operazioni);
- **analisi comparativa** (l'operazione è comparata con altra operazione avente caratteristiche identiche o simili);
- **qualificazione civilistica del rapporto** (il rapporto deve essere assunto in quello convenuto tra le parti e può essere riqualificato solo in casi eccezionali);
- **riconoscimento delle condizioni di mercato** (il valore deve risentire delle condizioni del mercato in cui opera l'impresa);
- **riconoscimento delle strategie commerciali** (il valore può riflettere le motivazioni commerciali dell'impresa che effettua l'operazione);
- **analisi funzionale** (il prezzo di libera concorrenza è determinato in rapporto alla funzione economica svolta dall'impresa, tenendo conto dei rischi sopportati e delle risorse utilizzate).

Le **linee guida Ocse TP 2017** hanno, inoltre, aggiornato gli *steps* che l'impresa multinazionale deve intraprendere al fine **di determinare un corretto prezzo di libera concorrenza**.

Riportiamo in seguito i passaggi da seguire secondo le **linee guida Ocse**, così come vengono riproposti anche nell'indice delle **linee guida**:

D.1 Identificare le relazioni commerciali o finanziarie

D.2 Riconoscimento delle transazioni realizzate

D.3 Perdite

D.4 Impatto delle politiche governative

D.5 Utilizzo delle valutazioni doganali

D.6. *Location savings and other local market features*

D.7. *Assembled workforce*

D.8. *MNE group synergies*

In questa sede ci focalizziamo, in particolare, sul **punto D.1..** Secondo l'Ocse, pt. 1.33, l'applicazione del **principio dell'arm's length** si declina in **due fasi**.

In prima battuta, bisogna individuare le **relazioni commerciali o finanziarie che intervengono tra le società del gruppo** corredate da tutte le **condizioni economiche rilevanti**.

In seconda battuta, bisogna comparare la **transazione infragruppo** con una transazione tra **soggetti indipendenti**.

Nell'analisi della transazione infragruppo è necessario **contestualizzarla nel settore in cui l'impresa o il gruppo opera**, ed è necessario individuare i **fattori che influenzano il business per i players di quel settore**.

È necessario, inoltre, considerare anche le **strategie del gruppo** che peraltro devono essere palesate nel **masterfile**.

Per ogni relazione commerciale o finanziaria è necessario poi individuare le c.d. **“caratteristiche economicamente rilevanti”** che, secondo l'Ocse, sono 5 (punto 1.36):

1. i **termini contrattuali della transazione** (D.1.1)
2. le **funzioni svolte da ciascuno dei soggetti coinvolti** (D.1.2.)
3. le **caratteristiche dei beni trasferiti o dei servizi forniti** (D.1.3.)
4. le **condizioni economiche dei soggetti e del mercato in cui operano** (D.1.4.)
5. le **strategie di business perseguiti dalle parti** (D.1.5.)

Queste informazioni si trovano nel *local file* (**documentazione nazionale**). Non è necessario che tutti e 5 i punti abbiano sempre uguale importanza o rilevanza; infatti, **ogni valutazione deve avvenire caso per caso**.